

Legge regionale 8 agosto 2014, n. 22 (BUR n. 79/2014) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 28 RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213, IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 53 “AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE”

Art. 1 - Abrogazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è abrogato con decorrenza di effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 26 febbraio - 6 marzo 2014.

Art. 2 - Modifiche del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole *“In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti”* sono aggiunte le parole *“o di parte di essi”*;
- b) dopo le parole *“l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47”* sono aggiunte le parole *“nonché delle somme ricevute per le spese di personale e”*;
- c) dopo le parole *“anche mediante la predisposizione”* sono

aggiunte le parole *“e approvazione”*;

d) dopo le parole *“di un apposito piano di rientro che contempli progressive decurtazioni”* le parole *“del contributo annuale spettante al gruppo per le spese di funzionamento”* sono sostituite con le parole *“dei rispettivi contributi annuali spettanti al gruppo”*;

e) dopo le parole *“contributi annuali spettanti al gruppo”* sono aggiunte le parole *“fino ad un massimo dell’ottanta per cento, nonché mediante la restituzione al Consiglio regionale dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale”*.

2. Al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 dopo le parole *“Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il Presidente, la comunicazione è inviata”* e prima delle parole *“al Presidente che ha autorizzato la spesa dichiarata irregolare”* è aggiunta la parola *“anche”*.

3. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Le somme già rimosse ed eventualmente così restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese”.”.

Art. 3 - Inserimento del comma 2 bis nell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 “Norme integrative, interpretative e modificative del Capo V - Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari - della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, Costituzione e modifica della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.” ”.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 è inserito il seguente:

“2 bis. La restituzione secondo le modalità di cui al comma 2 non trova applicazione nel caso di somme dovute in forza di sentenza esecutiva di condanna ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e successiva modifiche.”.

Art. 4 - Norma di prima applicazione.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 28 così come modificato dalla presente legge si applicano a decorrere dai rendiconti dei gruppi consiliari dell’esercizio finanziario 2013.

Art. 5 - Modifica dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 dopo le parole: *"in qualsiasi momento e"* sono aggiunte le parole: *“, fatto salvo quanto previsto al comma 8,”*.

2. Il comma 8 dell'articolo 51 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è così sostituito:

“8. Anche al fine di assicurare gli adempimenti di chiusura della gestione del gruppo, l'incarico di cui al comma 5 del responsabile della segreteria dei gruppi consiliari, nei limiti di spesa previsti dal comma 8 bis, e la assegnazione del personale dei gruppi consiliari proveniente dai ruoli regionali sono prorogati non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.”.

3. Dopo il comma 8 dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 è inserito il seguente comma 8 bis:

“8 bis. Agli oneri derivanti dal comma 8 per i responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari, si provvede, nei limiti delle risorse spettanti ai sensi dell'articolo 52 e non utilizzate entro la legislatura. A tal fine non viene conteggiato il costo corrispondente alla categoria e posizione economica di inquadramento in ruolo del responsabile della segreteria del gruppo consiliare proveniente dai ruoli regionali o da enti regionali di cui all'articolo 60 dello Statuto.”.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.